

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6509

DEL 11/09/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il Bando della misura 126 del PSR Sardegna 2007/2013 recante “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 981 del 21/01/2014;
- PREMESSO** che con domanda n° 94752573132 rilasciata il 12/03/ 2014 (prot. n. 23796 del 21/03/2014), la ditta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chiedeva di poter beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura in oggetto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6509

DEL 11/09/2015

PREMESSO che con Determinazione n° 1856 del 18/04/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive veniva approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sulla misura 126. L'istanza della ditta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande "ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie";

PREMESSO che, con Decreto n. 556/DecA/9 del 17/06/2014 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Argea Sardegna veniva autorizzata a richiedere il progetto esecutivo a tutte le ditte positivamente inserite nella graduatoria unica della misura 126 ma non finanziabili per carenza di risorse;

PREMESSO che, con nota prot. n. 18347 del 11.03.2015, notificata con racc. a/r del 16/03/2015, l'Ufficio istruttore comunicava alla ditta xxxxxxx il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, per la seguente motivazione: *"Dall'esame della certificazione della CCIAA del 20/02/2015 non risulta nell'oggetto alcuna partita iva inerente l'attività agricola, risulta invece una P.I. n. 01336600919 riferita ad impresa artigianale. Pertanto non risponde ai requisiti del bando della Mis. 126"*;

PREMESSO che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di controdeduzioni, con Determinazione n. 3299 del 19/05/2015 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata *brevi manu* il 21/05/2015, veniva disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"L'impresa non è iscritta alla CCIAA come impresa agricola o di trasformazione e/o commercializzazione, quindi è priva di uno dei requisiti di accesso previsti dall'art. 6 lettera B del Bando "Beneficiari e condizioni di ammissibilità", inoltre non ha prodotto controdeduzioni al preavviso di rigetto notificato con nota prot. n. 18347 del 11/03/2015"*;

PREMESSO che in data 15/06/2015 la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento, chiedendone

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6509

DEL 11/09/2015

l'annullamento e dichiarando di aver regolarizzato la propria posizione con l'iscrizione dell'azienda agricola alla C.C.I.A.A. a decorrere dal 04/11/2013. Il ricorrente allegava copia della visura camerale e del certificato di iscrizione all'Agenzia delle Entrate;

VISTO l'art. 6 lettera B del Bando, recante "Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità", il quale dispone che possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. e le imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti dell'Allegato I del Trattato, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;

RILEVATO che: **1)** dalla visura di evasione del 04/05/2015, allegata al ricorso, risulta che la Ditta ha iniziato l'attività agricola in data 01/01/2015 e che l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con la qualifica di impresa agricola, è avvenuta in data 04/05/2015; **2)** dalla visura effettuata d'ufficio il 07/07/2015 risulta che, in data 22/05/2015, la Ditta ha richiesto e ottenuto dalla Camera di Commercio la variazione della data di inizio dell'attività agricola dal 01/01/2015 al 04/11/2013;

CONSIDERATO che quanto affermato dalla Ditta ricorrente in merito a una presunta iscrizione nel Registro delle imprese a decorrere dal 04/11/2013 non trova riscontro né nella documentazione allegata al ricorso, né nelle verifiche effettuate d'ufficio;

CONSIDERATO che alla data di presentazione della domanda di aiuto la Ditta non era regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con la qualifica di impresa agricola, e non sana la sua posizione la tardiva iscrizione avvenuta il 04/05/2015, né la variazione dell'inizio dell'attività al 04/11/2013;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6509

DEL 11/09/2015

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART.3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba